



Allegato "A" alla lettera di invito

CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA FORNITURA IN OPERA ED I RELATIVI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "MARCHE BIOBANK - SALA CRIOBIOLOGICA PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI"

CUP: B91J19000170007 – I34I19007170007 - Numero di gara 8342399 - CIG 89712730AF

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE**, in persona del proprio direttore generale, nato a (.....) il, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione n. del e decreto del Direttore generale n. del, nonché legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427);

E

-, con sede in, via n., cap.soc., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (codice fiscale), in persona del, nata il e residente a (.....), vian....., domiciliat... per la carica in, vian.;

PREMESSO

- che, con Decreto Rettorale n.1570 del 3 dicembre 2019, si è disposto, fra l'altro, di approvare il testo di costituzione dell'Associazione



Allegato "A" alla lettera di invito

Temporanea di Scopo fra i seguenti soggetti: Diatheva s.r.l., Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Mivell società a responsabilità limitata semplificata, Pharmaprogress s.r.l., Prosopika s.r.l., Gluos s.r.l., Prosilas s.r.l., Recusol s.r.l., Bimind s.r.l., Diatech Pharmacogenetics s.r.l., Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. s.p.a., Fondazione Cluster Marche; nonché di provvedere alla relativa sottoscrizione;

- che la predetta Associazione Temporanea di Scopo, con sede in via Sant'Anna n.131, 61030 Cartoceto (PU), è stata costituita con atto in autentica del dott. Nelson Alberto Cimmino, Notaio in Pesaro, rep.n.15122 del 4 dicembre 2019, rep.n.15128 del 5 dicembre 2019, e rep.n.15158, racc. n.12188 del 10 dicembre 2019;

- che nella seduta del 28 giugno 2021, l'Assemblea degli Associati dell'ATS ha conferito all'Università Politecnica delle Marche l'incarico di effettuare le necessarie procedure di gara e di procedere alla stipula del contratto;

- che, con del, si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento dell'appalto in questione;

- che, con del, l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO



Allegato "A" alla lettera di invito

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a, in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la progettazione esecutiva, la fornitura in opera ed i relativi lavori di realizzazione della "Marche Biobank – Sala criobiologica per la conservazione di campioni biologici" d'ora in poi detta "sala criobiologica", da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Computo Metrico, all'Elenco Prezzi, a tutti gli altri documenti costituenti il Progetto Definitivo, nonché al progetto esecutivo redatto dell'Impresa, che si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente atto anche se al medesimo non materialmente allegati.

Nello specifico, l'oggetto del presente contratto riguarda:

- la fornitura, installazione, posa in opera di un Laboratorio GMP Classe D;
- fornitura, installazione e posa in opera di una Sala Criobiologica, dotata di tutti i requisiti strutturali e impiantistici definiti dalle Linee Guida ministeriali;
- progettazione esecutiva, lavori e fornitura con installazione, posa in opera, degli arredi e delle apparecchiature operative destinati ai predetti Laboratorio di Manipolazione Cellulare e Sala Criobiologica.

L'Università prende atto che la progettazione della fornitura ed i conseguenti lavori saranno eseguiti come espressamente indicato in sede di offerta.

L'Impresa assicura che la progettazione ed i lavori saranno svolti secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto



ed agli atti parti integranti e sostanziali del medesimo.

Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera, redatta dall'Impresa, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8-bis, del medesimo Codice dei Contratti e consentire l'eventuale approvazione del progetto esecutivo e l'immediata cantierabilità dei lavori progettati.

Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche supplementari, dovrà essere redatto e consegnato all'Università secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo 7.

L'Impresa dovrà eseguire le attività oggetto del presente affidamento nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Università o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei documenti parti integranti e sostanziali del medesimo.

Sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegate, l'Offerta tecnica ed economica così come presentata dall'Impresa in sede di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement dell'Università.

ART.2 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI



ACCESSIBILITA'

La sala criobiologica (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso il Piano Seminterrato Edificio Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il tutto come meglio dettagliato negli elaborati grafici facenti parte del Progetto Definitivo.

ART.3 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DELLE FORNITURE, OPERE E IMPIANTI

A. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sarà onere dell'Impresa redigere:

- **un progetto esecutivo di allestimento dei locali interni** resi disponibili, comprensivo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi di dettaglio, comprensivi del posizionamento delle apparecchiature elencate nel presente Capitolato;
- **un progetto esecutivo delle opere impiantistiche**, ivi compreso il progetto delle opere necessarie e tutti gli elaborati grafici e descrittivi;
- **un progetto esecutivo del basamento per il posizionamento del serbatoio di azoto liquido** con le relative opere impiantistiche, comprensivo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari.

Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- struttura attuale dei locali di destinazione;
- requisiti richiesti per la Classe D in accordo alle GMP;
- requisiti normativi richiesti dalle Linee Guida del Ministero della Salute sui requisiti tecnici delle Sale Criobiologiche;
- indicazioni ISPESL e norme tecniche relative all'installazione in



ambiente esterno del serbatoio criogenico di azoto liquido.

B. FORNITURE

L'Impresa deve provvedere alla fornitura, installazione e collaudo di tutte le **apparecchiature hardware/software** necessarie alla manipolazione e alla conservazione criogenica del materiale biologico, come specificate nel Computo Metrico.

C. OPERE E IMPIANTI

L'Impresa deve provvedere alla realizzazione dei lavori descritti nel progetto esecutivo, nel Computo Metrico e nell'Elenco Prezzi.

ART.4 - DETTAGLIO TECNICO DI FORNITURE, OPERE E IMPIANTI

In base ai D.Lgs. 191/2007 e 16/2010, i laboratori di Manipolazione devono rispettare requisiti stringenti in termini strutturali e organizzativi.

In particolare, il Laboratorio di Manipolazione deve essere conforme alla Classe D a livello di GMP, mentre la Sala Criobiologica deve rispettare i requisiti di natura strutturale definiti dalle Linee Guida emesse dal Ministero della Salute e dalla Norma UNI ISO 20387 "Requisiti generali per il Biobanking".

ART.5 – RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

La documentazione progettuale (Progetto esecutivo e As-built a fine lavori) dovrà essere consegnata, all'Università in numero 4 copie cartacee debitamente sottoscritte e in 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati elettronici originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).

Inoltre l'Impresa fornirà il numero di copie cartacee necessario per la



Allegato "A" alla lettera di invito

presentazione del Progetto presso tutti gli enti e uffici competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

L'Impresa dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.

L'Impresa risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dall'Università all'Impresa, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Università e devono essere restituiti alla stessa Università al completamento dei lavori.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Università i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti, nonché di tutto quanto realizzato dall'Impresa, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, l'Università avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno



eccezioni di sorta.

L'Impresa dovrà garantire all'Università che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Impresa, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Università da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Impresa medesima, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

ART.6 - NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO

- Direttiva del 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
Artt. 8,14 e 16
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici";
- Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 in attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica nonché della direttiva 2003/94/CE;



- DIRETTIVA 2004/23/CE "definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";
- DIRETTIVA 2004/86/CE "attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";
- DIRETTIVA 2004/17/CE "attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani";
- DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";
- DECRETO LEGISLATIVO n. 16/2010 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni



tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

- EC GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRATICE (GMP): in particolare Annex 1 / Annex 2 /annex 15;
- GAMP: Good Automated Manufacturing Practices;
- GLP: Buona pratica di laboratorio;
- FDA – 21 CFR part 11: Apparecchiature di monitoraggio (Caratteristiche del Software);
- UNI-EN 12128: 2000: Laboratori di Ricerca. Sviluppo e Analisi, Aree di rischio, Requisiti fisici di sicurezza;
- DPR n. 303 del 19.03.1956;
- Linee Guida Assogastecnici.

ART.7 - TERMINI DI ESECUZIONE

La durata massima complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è fissata in giorni 120 (centoventi) naturati successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Detta durata sarà ridotta coerentemente con i tempi di esecuzione indicati dall'Impresa in sede di offerta.

I termini per il completamento della progettazione esecutiva sono quelli indicati all'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX) al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo complessivo posto a base di gara di € 658.232,00 (euro



Allegato "A" alla lettera di invito

seicentocinquantottomiladuecentotrentadue/00) al netto degli oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 6.225,19 (euro seimiladuecentoventicinque/19), decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, come sopra indicato e come di seguito ripartito:

- Progettazione esecutiva incluse relative spese, pari a € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti; il corrispettivo per i servizi di progettazione di cui al D.M. 17 giugno 2016 è stato determinato in conformità delle disposizioni di cui all'art.24 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara, sull'importo determinato dal prezzo posto a base di gara di € 15.278,84 (euro quindicimiladuecentosettantotto/84).

- Lavori pari a € XXXXXX (euro XXXXXXXX); importo determinato dal prezzo posto a base di gara di € 321.264,16 (euro trecentoventunomiladuecentosessantaquattro/16) al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 6.075,19 (euro seimilasettantacinque/19), decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, oltre IVA

- Fornitura, completa di opere ed impianti, pari a € XXXXXX (euro XXXXXXXX); importo determinato dal prezzo posto a base di gara di €



Allegato "A" alla lettera di invito

321.689,00 (euro trecentoventunomilaseicentoottantanove/00) al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00), decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, oltre IVA.

La predetta percentuale di ribasso deve intendersi applicata anche ai singoli prezzi unitari di cui al Computo Metrico ed all'Elenco Prezzi.

Il corrispettivo è determinato a "corpo" e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i documenti parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'Impresa dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi, i lavori e le forniture affidategli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Università e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Impresa rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Università.



Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Sono comprese nel prezzo per dare l'appalto eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante, tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie, l'installazione, le configurazioni degli strumenti e dei dispositivi accessori, nonché dei sistemi software a corredo ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura in questione.

E' esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art.



Allegato "A" alla lettera di invito

7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con
modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Il legale rappresentante dell'Impresa, è il soggetto legittimato
a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.

La corresponsione della quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato
Speciale d'Appalto previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.

Il pagamento del corrispettivo per la successiva fase dell'intervento,
relativa ai lavori, come sopra determinato, avverrà secondo le modalità
di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto, ossia per i pagamenti in acconto lo Stato di Avanzamento
Lavori sarà emesso ogni qual volta il credito raggiungerà la somma di €
200.000,00 (Euro duecentomila/00).

Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante
bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato
all'Impresa e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni:

Numero c/c:, Banca:, Agenzia di
....., ABI:, CAB:, CIN: ...
IBAN:

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'Impresa dichiara che le
persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:



Allegato "A" alla lettera di invito

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:/.../.....

Nazionalità:

Codice fiscale:

In relazione ai pagamenti, l'Impresa emetterà fatture elettroniche pro quota secondo le seguenti percentuali:

Università Politecnica delle Marche	12,69%
-------------------------------------	--------

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	12,91%
---	--------

Università degli Studi di Camerino	12,82%
------------------------------------	--------

Diatech Pharmacogenetics SRL a socio unico	30,79%
--	--------

Diatheva S.R.L.	30,79%
-----------------	--------

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate:

- all'Università Politecnica delle Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona

(Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030019);

- all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) – via Aurelio Saffi n.2, 61029 Urbino (Codice univoco ufficio BPV7PY);

- all'Università degli Studi di Camerino – Amministrazione Centrale – piazza Cavour n.19/F, 62032 Camerino (Codice univoco ufficio UFYWP2);

- alla Diatech Pharmacogenetics SRL a socio unico, via Ignazio Silone n.1/b, 60035 Jesi (AN) (Codice univoco ufficio M5UXCR1);

- Diatheva S.R.L., via Sant'Anna n.131, 61030 Cartoceto (PU) (Codice



univoco ufficio BA6ET11).

Dette fatture dovranno riportare: il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) ed il CUP, nonché l'elenco completo dei beni/servizi/lavorazioni oggetto del contratto.

ART. 10 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento non autorizzato delle attività oggetto del presente contratto in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare



all'Università per la ritardata esecuzione del servizio e/o per l'eventuale maggior costo dello stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

ART.12 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile verso l'Università dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative all'appalto in oggetto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.

L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire la più completa sicurezza durante l'esecuzione dell'appalto per l'incolumità degli operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'impresa:

- l'assicurazione del personale addetto all'appalto in oggetto contro gli infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;
- i mezzi d'opera, opere provvisoriale, attrezzature ordinarie e speciali,



loro funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;

- ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione dell'appalto derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Università per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Impresa e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

L'Impresa si obbliga a manlevare l'Università da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.

L'Impresa si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Università da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa e/o subImpresa e/o subfornitore ovvero dell'Università medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Università.



Allegato "A" alla lettera di invito

L'Impresa risponderà direttamente e manleverà l'Università da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Impresa, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Impresa medesima, dell'Università o di terzi (compresi i dipendenti dell'Impresa e/o sub-Impresa e/o sub-fornitore ovvero dell'Università) nell'esecuzione dei servizi, dei lavori e della fornitura con posa in opera oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Impresa e/o sub-Impresa e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Impresa deve tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità l'Università per qualsiasi danno l'Impresa stessa possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra ed a terzi.

A tal fine, l'Impresa ha depositato presso l'Università le coperture assicurative di cui all'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo,



risponderà comunque l'Impresa medesima;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera

l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su

di essa incombenti;

- l'Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti,

in tutto o in parte, dalle coperture assicurative;

- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed

assicurazioni obbligatorie vigenti.

Art. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ

CONTRIBUTIVA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri

dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme

vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei

subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei

confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del

corrispettivo maturato dall'Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata

dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università

medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato

suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del

pagamento della fornitura.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento



degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'Impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

A mente dell'art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di regolare esecuzione/collaudato/verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 14 - RESPONSABILE DELL'APPALTO PER L'IMPRESA

L'impresa designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile dell'appalto nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione alla medesima.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate



esclusivamente a detto responsabile o presso la sede operativa di cui al successivo art. 23. A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è, tel.071 220....., fax 071/220....., PEC via, 60..... Ancona, che collaborerà con il Responsabile della fornitura, di cui al precedente art. 14, individuato dall'impresa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 18, l'impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

ART.16 – VERIFICA DI CONFORMITA'

In fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere



Allegato "A" alla lettera di invito

programmate ed eseguite attività attraverso le quali sia possibile, da parte dell'Università, monitorare, pianificare, integrare e controllare lo stato del progetto esecutivo durante tutto il suo sviluppo e fino alla sua approvazione.

Nel corso della realizzazione del progetto esecutivo, dovranno essere previsti incontri periodici obbligatori con l'Università e l'Impresa per condividere ed approvare le scelte progettuali, per ogni incontro sarà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Nel corso della posa in opera della fornitura l'Impresa si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, a cadenza settimanale, con il R.U.P., il DEC e tutti gli organi preposti al controllo dei lavori ed alla verifica del corretto avanzamento delle attività nel rispetto dei termini contrattuali.

L'accertamento della corrispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in corso d'opera e a fine attività contrattuali.

La verifica di conformità e la dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'Università non esonerano l'Impresa dalla responsabilità, ai sensi dell'art.1490 c.c., per eventuali vizi dei servizi, delle opere e della fornitura non emersi all'atto delle predette operazioni e che rendano l'oggetto dell'appalto inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'Impresa garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto oggetto della fornitura per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di



verifica di conformità. La garanzia comprende la sostituzione integrale delle parti difettose nonché le spese relative alla manodopera ed al trasporto del materiale impiegato.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata mediante n..... rilasciata in data da , per € pari al,.....% (..... virgola per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

ART. 18 - PENALI

Nel caso di ritardo sui termini relativi alla progettazione ed all'esecuzione della fornitura in opera di cui al precedente art. 17, l'Università procederà all'applicazione di una penale, calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale convenuto nel contratto, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

L'Università comunicherà per iscritto all'impresa (tramite PEC) l'applicazione delle penali. E' fatto comunque salvo il diritto al



risarcimento al maggior danno.

A decorrere dall'undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli.

Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

In particolare, l'Università avrà il diritto di risolvere il Contratto nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi, forniture e dei lavori;

c) sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;



d) rallentamento dei servizi o dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;

f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi, fornitura o dei lavori alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sopravvenienza a carico dell'Impresa, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

- ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione l'Università tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 20 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente



eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 21 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, in relazione all'appalto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che



prevede oneri per la sicurezza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00),
deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
a questo non materialmente allegato.

ART. 22 – SEDE OPERATIVA

La sede operativa dell'Impresa è sita in, n..... (recapito
PEC; recapito telefonico; recapito telefax).

ART. 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso
la propria sede legale.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via
esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 25 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto,
l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare
riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di
registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a
I.V.A.

ART.27 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT.1341 E 1342 C.C.

L'Impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 1 (oggetto del
contratto); 3 (descrizione dell'attività di progettazione, delle forniture,



Allegato "A" alla lettera di invito

opere e impianti); 4 (dettaglio tecnico di forniture, opere e impianti); 5 (riservatezza e proprietà dei documenti); 7 (termini di esecuzione); 8 (importo del contratto); 9 (fatturazione e pagamento); 10 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 11 (divieto di cessione del contratto – cessione di crediti – subappalto); 12 (oneri a carico dell'impresa); 13 (tutela dei lavoratori e regolarità contributiva); 14 (responsabile dell'appalto per l'impresa); 15 (direttore dell'esecuzione per l'università); 16 (verifica di conformità); 17 (garanzia definitiva); 18 (penali); 19 (clausola risolutiva espressa); 20 (recesso); 21 (documento di valutazione dei rischi interferenti); 22 (sede operativa); 23 (elezione di domicilio), 24 (foro competente); 25 (rinvio normativo); 26 (spese contrattuali); 27 (sottoscrizione ex artt.1341 e 1342 c.c.).

A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che **si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.**

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)